

Gli Ausiliari del Giudice nel processo civile e penale

Il Consulente Tecnico

e

il Perito

Nozione

- I consulenti e i periti sono professionisti **particolarmente esperti** in una determinata arte o professione e, in generale, idonei al compimento di atti che il magistrato, per la loro complessità tecnica, scientifica o artistica non è in grado di compiere.
- Il Consulente Tecnico d'ufficio ed il Perito sono **indipendenti** dalle parti in causa e vengono nominati **per integrare l'attività dell'organo giudicante**, su **incarico fiduciario** di quest'ultimo. A differenza del cancelliere e dell'operatore, entrambi non fanno parte dell'ufficio del giudice, in quanto l'incarico, di per sé, ha **natura occasionale** e devono essere nominati, di volta in volta, con specifico provvedimento.
- Sono, parimenti, ausiliari del giudice il custode, il notaio e la forza pubblica.

Fonti normative

In ambito civile:

- gli artt. 61-64 c.p.c., e gli artt. 191-201 c.p.c. disciplinano la perizia in generale;
- gli artt. 87, 92, 177, 259, 260 e 261 disciplinano la CTU in vari momenti del processo;
- gli artt. 5-26 disp. att. c.p.c. e l'art. 146 disp. att. c.p.c. disciplinano la formazione e la tenuta dell'Albo speciale dei CTU presso il Tribunale;
- gli artt. 89-92 disp. att. c.p.c. e gli artt. 145 e 150 disp. att. c.p.c. contengono alcune ulteriori norme procedurali sulla nomina e sull'attività del CTU.

Fonti normative

In ambito penale:

- l'artt. 220 c.p.p. e segg. disciplinano la perizia in generale;
- l'art. 225 c.p.p., comma 1 disciplina la distinzione tra perito, nominato dal Giudice e il Consulente Tecnico, nominato dal Pubblico Ministero e dalle parti private;
- l'art. 392 c.p.p. disciplina la perizia nell'ambito dell'incidente probatorio (vale a dire durante le indagini preliminari);
- l'art. 422 c.p.p. disciplina la perizia nell'udienza preliminare; l'art. 501 c.p.p. disciplina la perizia nel dibattimento.

L'Albo dei Consulenti Tecnici e l'Albo dei Periti

Presso ogni Tribunale sono istituiti:

- a) l'Albo dei Consulenti Tecnici (in ambito civile) (art. 13 disp. att. c.p.c.);
- b) l'Albo dei Periti (in ambito penale).

Essi sono tenuti dal Presidente del Tribunale (anche nel caso di Tribunale suddiviso in sezioni) e dagli stessi attingono tutti gli altri uffici giudiziari aventi sede nella circoscrizione del Tribunale (quindi sia la Corte di Appello, sia i giudici di pace).

Suddivisione in categorie (ambito civile)

L'Albo dei Consulenti Tecnici, ai sensi dell'art. 13 disp. att. c.p.c., è suddiviso nelle seguenti categorie:

- a) medico-chirurgica;
- b) industriale;
- c) commerciale;
- d) agricola;
- e) bancaria;
- f) assicurativa

Suddivisione in categorie (ambito penale)

- L'Albo dei Periti, ai sensi dell'art. 67 disp. att. c.p.p., è suddiviso nelle seguenti categorie:
- Medicina legale;
- Psichiatria;
- Contabilità
- Ingegneria e relative specialità;
- Infortunistica del traffico e della circolazione stradale;
- Balistica;
- Chimica;
- Analisi e comparazione della grafia.

Altre suddivisioni

- La suddivisione non è tassativa.
- Possono essere anche comprese altre categorie di nuova istituzione come, ad esempio, gli psicologi e gli interpreti.

I requisiti per l'iscrizione all'Albo dei CTU

I requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.p.c. sono:

- 1) speciale competenza tecnica in una determinata materia (ad es. mediante titoli scientifici o professionali che la dimostrino);
- 2) condotta morale specchiata: non è sufficiente la mancanza di precedenti penali e giudiziari, ma occorre anche che egli dimostri di possedere una condotta morale priva di ogni ombra che la possa intaccare.
- 3) iscrizione nelle rispettive associazioni professionali (rispettivi Albi o Collegi professionali).

I requisiti per l'iscrizione all'Albo dei Periti

L'art. 69 disp. att. c.p.p. prevede espressamente come requisito per l'iscrizione all'Albo dei Periti solo la "speciale competenza" nella materia prescelta.

Requisiti negativi: non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo dei Periti le persone:

- condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo;
- che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'art. 222, co. 1, lett *a)*, *b)* e *c)* del codice, ossia
 - a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
 - b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
 - d) cancellate o radiate dal rispettivo Albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

La natura della Consulenza Tecnica d'Ufficio

L'attività del Consulente Tecnico serve, in definitiva, per **integrare l'attività** del Giudice come organo decidente, in quanto:

- può offrire elementi indiretti di giudizio, utili per valutare le risultanze di determinate prove;
- può offrire elementi diretti di giudizio del quale tuttavia è comunque responsabile sempre e soltanto il Giudice.

Il Consulente Tecnico va, quindi, considerato come un organo processuale che assiste il Giudice, non solo fornendogli dei dati di esperienza, ma anche portando alla sua conoscenza quei fatti che sono strettamente collegati alla materia delle indagini che gli sono affidate e che il Giudice può porre a fondamento della propria decisione.

La Consulenza Tecnica come ausilio del Giudice

- La Consulenza Tecnica è finalizzata all'acquisizione, da parte del Giudice di merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
- Il Consulente Tecnico svolge pertanto una funzione di accertamento, di conoscenza e di deduzione in campo tecnico al fine di fornire al Giudice gli elementi necessari per il giudizio.
- La Consulenza Tecnica può anche essere utilizzata per conoscere fatti, la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica e pertanto l'attività dal Consulente Tecnico serve per integrare l'attività del Giudice in quanto può offrire sia elementi per valutare le risultanze di determinate prove, sia elementi diretti di giudizio; di quest'ultimo tuttavia è responsabile sempre e soltanto il Giudice, che quindi fa propri i suggerimenti del consulente, così come può anche disattenderli o prescindere, purché dia adeguata motivazione del suo giudizio.
- Il Consulente Tecnico va quindi considerato come un organo processuale che assiste il Giudice non solo fornendogli dei dati di esperienza, ma anche portando alla sua conoscenza quei fatti che sono strettamente collegati alla materia delle indagini che gli sono affidate e che il Giudice, avvalendosi dei propri poteri di valutazione quale *peritus peritorum*, nel concorso di altri elementi e con adeguata motivazione, può porre a fondamento della propria decisione.
- Costituisce mezzo istruttorio quando è l'unico strumento per conoscere fatti rilevanti che in nessun modo la parte sarebbe in grado di provare se non ricorrendo a cognizioni tecniche che solo il consulente nominato dal Giudice potrebbe avere.
- Infatti l'attività del consulente, a differenza di quella del testimone che è di mera narrazione dei fatti, costituirebbe una valutazione degli stessi e come tale non può valere da sola ad assolvere l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c..

Il Perito nel processo penale come testimone

- Tale considerazione trae la sua origine dal disposto dell'art. 501 c.p.p., in base al quale *“per l'esame dei Periti e dei Consulenti Tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni in quanto applicabili”*.
- Tuttavia giova precisare che tale assimilazione risulta prettamente processuale visto che è riconducibile alla semplice circostanza che sia il Perito sia il teste riferiscono al Giudice oralmente, sulla base delle proprie percezioni e sotto giuramento di verità.
- Difatti i contenuti delle relazioni presentano poi delle differenze sostanziali, visto che il testimone riferisce al Giudice sulla base del proprio ricordo, e quindi la testimonianza può risentire anche del carico emotivo, mentre nell'elaborazione del Perito prevalgono la logica, la ragione e la cognizione scientifica.

La Consulenza Tecnica come mezzo di prova :

CTU percipiente – CTU deducente

- Tali connotazioni sul ruolo del Consulente Tecnico d'ufficio sono state riprese più volte da pronunce della Suprema Corte di Cassazione che ha affermato come il Giudice possa affidare al Consulente Tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti ma anche quello di accertare i fatti stessi.
- Nel *primo caso* si definisce il consulente come *deducente*, in quanto è chiamato, attraverso la sua specifica competenza a dare una **valutazione a fatti già provati**. La relazione pertanto **non** diventa un'**attività istruttoria** in senso stretto ma un 'attività di deduzione dei fatti.
- Nel *secondo caso* la figura del consulente viene connotata come *percipiente*, in quanto, gli è affidata un'**attività istruttoria vera e propria**, in quanto ha il compito di accertare fatti e situazioni non altrimenti accertabili e pertanto la consulenza assurge a fonte obiettiva di prova in quanto attraverso essa entrano nel processo fatti diversamente non dimostrabili.

Diritti e doveri del CTU quale ausiliario del Giudice (nozione generale)

- Il CTU rappresenta “gli occhiali del Giudice” quando questi si trova a dover decidere su aspetti che esulano dalle proprie competenze e conoscenze e questo comporta che, di fatto, *sempre più spesso il risultato del lavoro del Consulente Tecnico diventa la sostanza della decisione del magistrato.*
- Compito del CTU è quello di constatare i fatti della causa e di fornire al Giudice i chiarimenti tecnici che questo ritenga opportuno chiedergli.
- Al CTU viene riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale, in quanto esercita una delle funzioni di cui all’art. 357 c.p. e precisamente una pubblica funzione giudiziaria.

Diritti e doveri del CTU quale ausiliario del Giudice (in dettaglio)

In relazione agli artt. 62 e 194 c.p.c. il consulente esplica la propria attività attraverso diverse fasi che in sostanza sono identificabili in:

- partecipare alle udienze alle quali è chiamato;
- svolgere indagini che gli sono state commesse dal Giudice, in presenza o in assenza del Giudice stesso;
- fornire al Giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;
- domandare, se autorizzato dal Giudice, chiarimenti alle parti;
- assumere, se autorizzato dal Giudice, informazioni da terzi.

L'**obbligo di diligenza e perizia** nell'espletamento dell'incarico del consulente è garantito dalla legge sia sotto il profilo civile, che sotto il profilo penale [(art. 64 c.p.c.): la condotta del consulente d'ufficio che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti viene punita con la sanzione dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.329 salvo obbligo del risarcimento del danno].

Ma il consulente deve svolgere la propria attività oltre che con diligenza e perizia anche con **imparzialità**.

- Egli deve pertanto evitare comportamenti censurabili quali incontri con una sola delle parti o l'esame di documenti o atti prodotti da una parte o acquisiti da altri e non comunicati all'altra parte.
- Le operazioni peritali sono rigorosamente soggette al contraddittorio di tutte le parti del processo e tutti i documenti devono poter essere esaminati dalle parti e dai loro consulenti.
- Il consulente non può liberamente acquisire dalle parti o da terzi documenti che non siano già ritualmente acquisiti in giudizio ovvero la cui acquisizione non sia stata espressamente autorizzata dal Giudice istruttore.

Gli atti preliminari

Tra gli atti preliminari alla Consulenza Tecnica rientrano:

- l'Ordinanza di nomina del Consulente Tecnico;
- la notificazione dell'ordinanza di nomina;
- la comparizione delle parti;
- il giuramento del Consulente Tecnico;
- il conferimento dell'incarico con la formulazione dei quesiti.

L'Ordinanza di nomina

Qualora il Giudice ritenga di farsi assistere da un Consulente Tecnico, vi provvede con ordinanza di nomina, fissando l'udienza nella quale il CTU nominato deve comparire davanti a lui per il conferimento dell'incarico. Deve invece essere necessariamente indicato:

- a) il nome e l'indirizzo del consulente prescelto;
- b) l'ordine alla cancelleria di convocarlo in una data udienza;
- c) la fissazione alle parti del termine per la nomina dei consulenti di parte (art. 201 c.p.c.);
- d) la succinta motivazione delle ragioni che consigliano l'adozione di una CTU.

Competente per la nomina è di regola il Giudice istruttore, ma la nomina può essere disposta anche dal collegio, se il Giudice istruttore non lo abbia nominato, oppure se il collegio, prima di decidere, reputi opportuno avvalersi dell'opera di persona tecnica.

L'ordinanza di nomina deve essere notificata, a cura del cancelliere al Consulente Tecnico (anche via Fax o PEC), con invito a comparire all'udienza fissata dal Giudice ex art. 192, co. 1, c.p.c., e alle parti a norma dell'art. 176, co. 2, c.p.c..

Il mancato svolgimento dell'incarico: la rinuncia

3 ipotesi: rinuncia, ricusazione, astensione.

La rinuncia

Il Consulente Tecnico d'ufficio nominato dal Giudice ha l'obbligo di prestare il suo ufficio; qualora rifiuti, il consulente incorre nel reato di cui all'art. 366, co. 2, c.p., in base al quale il Consulente Tecnico, così come l'interprete e il custode, che rifiuti di dare le proprie generalità o di prestare il giuramento richiesto o di assumere o di adempiere alle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da euro 30,98 a euro 516,46, con condanna all'interdizione della professione. L'art. 63, co. 1, c.p.c., prevede che il Consulente Tecnico d'ufficio possa rifiutarsi quando sussista un giusto motivo di astensione, che però solo il Giudice che lo ha nominato ha il diritto di riconoscerlo come "giusto motivo". Diversa invece la posizione del CTU non iscritto all'Albo che ha il potere di rifiutare l'incarico anche senza giustificato motivo, senza incorrere in alcuna sanzione.

Il mancato svolgimento dell'incarico: la riconsazione

Il CTU può essere riconsato dalle parti per i motivi tutti quei motivi per i quali il Giudice ha l'obbligo di astenersi (art. 51 c.p.c.):

- a) ha interesse nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto;
- b) egli stesso o il marito/moglie sia parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione e convivente/commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- c) egli stesso o il marito/moglie ha cause pendenti o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito con una delle parti o dei suoi difensori;
- d) ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha depositato in essa come testimone, o ha conosciuto come Magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato consulenza come Consulente Tecnico;
- e) è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato di una società o stabilimento che ha interesse nella causa;
- f) in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

L'istanza di riconsazione va proposta da ciascuna delle parti al Giudice che ha nominato il consulente ex art. 192, co. 2, c.p.c., depositando apposito ricorso in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparazione (termine perentorio).

Il Giudice provvede con ordinanza non impugnabile in calce al ricorso ex art. 89 disp. att. c.p.c., depositata a fascicolo d'ufficio con il ricorso.

Il mancato svolgimento dell'incarico: l'astensione

- Qualora sussista un giusto motivo di astensione ex art. 63, co. 1, c.p.c., il CTU può astenersi dall'incarico ex art. 192, co. 2, c.p.c.; in tale caso deve farne istanza scritta al Giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparazione, il quale provvederà con ordinanza non impugnabile, stesa in calce al ricorso e inserita nel fascicolo d'ufficio (art. 89 disp. att. c.p.c.).
- L'astensione è invece obbligatoria nelle ipotesi di ricusazione, nel caso di reato commesso in danno di terzi, per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei CTU, o qualora il CTU non abbia i requisiti previsti ex art. 15 disp. att. c.p.c.
- Se il CTU non è iscritto nell'Albo del Tribunale questo può sempre astenersi anche senza giusto motivo.

Istanza per astensione incarico

Tribunale di

All'Ill.mo Sig. Giudice Dott.

*** Procedimento civile di cui al **R.G.C. n° 0000/00**

tra le parti

xxx, parte attrice (Avv. xxx) **yyy** e parte convenuta (Avv. yyy)

Istanza per astensione incarico

Il sottoscritto prescelto dalla S.V. Ill.ma C.T.U. nella procedura giudiziaria in epigrafe e invitato a comparire nell'udienza del 5 Maggio 2015 per il conferimento dell'incarico e la formulazione dei quesiti come da ordinanza di nomina del 10 Aprile 2015

IN CONSIDERAZIONE

Che si trova nelle condizioni di doversi astenere dall'incarico, così come regolato dall'art.51 c.p.c. in ragione di *(spiegare brevemente le motivazioni)*

CHIEDE

Alla S.V. ill.ma di essere esonerato dall'incarico. Ringraziando per la fiducia accordata.

30 Aprile 2015

Con osservanza IL C.T.U. prescelto

Il Quesito

La riforma ha introdotto la formulazione del quesito già all'atto della nomina mediante apposita ordinanza (legge 69 del 18 giugno 2009 di riforma del processo civile).

Il consulente, pertanto, all'atto della notifica del provvedimento non solo potrà assumere cognizione di essere stato prescelto dal magistrato ma anche quali sono le finalità e le richieste poste a fondamento dell'incarico che andrà ad assumere. La disposizione è volta a favorire un più rapido svolgimento della udienza di affidamento dell'incarico ed evitare le frequenti contrapposizioni a cui si assisteva tra i difensori all'atto dell'assegnazione del quesito all'esperto. Ciò tuttavia – è da rilevare – non toglie la possibilità, sia per le parti sia per il consulente, di interloquire con il giudice qualora la richiesta non colga in pieno le finalità alla cui base vi è il ricorso all'opera del consulente, ovvero ove questa non sia caratterizzata dalla necessaria concretezza per produrre un risultato convincente ed esaustivo. Infatti il quesito, che rappresenta lo strumento dell'intero svolgimento del mandato del consulente, è quello che ne determina le finalità e i limiti delle attività. Più il quesito sarà generico, omnicomprensivo, poco chiaro e adeguatamente dettagliato tanto maggiore sarà la possibilità, nel corso dell'attività, dell'insorgere di contrasti, dispute, pressioni delle parti, dei legali e dei consulenti tecnici.

Un buon quesito infatti dovrebbe:

- – indicare il compito del consulente;
- – essere comprensibile, di chiara lettura;
- – individuare l'oggetto dell'indagine e la valutazione richiesta;
- – comprendere gli accertamenti nel limite delle domande delle parti;
- – non richiedere accertamenti dei fatti il cui onere incombe sulla parte;
- – non richiedere valutazioni giuridiche

Il Quesito

Appare essenziale che l'esperto faccia rilevare puntualmente eventuali difformità o carenze, ricordando, ove occorra, che a quel quesito egli dovrà rispondere mediante motivazioni chiare, oggettive e, possibilmente, incontrovertibili. Nell'ipotesi che il consulente, nel corso dello studio degli atti che segue la partecipazione all'udienza, si renda conto che il quesito non risulti coerente alle richieste formulate dalle parti ovvero parziale, omnicomprensivo o comunque soggetto a interpretazione, è tenuto a fare presente ciò al giudice mediante una specifica istanza.

Per la verità è da rilevare che la novella introdotta dalla riforma era già stata anticipata dalla prassi in uso in molti tribunali ove i giudici ricorrevano all'ordinanza con la formulazione anticipatoria dei quesiti per la nomina del consulente.

A questo punto il giudice chiede al consulente incaricato se desidera sin d'adesso indicare la data d'inizio delle operazioni. Il consulente, infatti, può scegliere due soluzioni: indicare la data in sede di udienza facendo quindi riportare a verbale ora, data e luogo, ovvero riservarsi e indicarla in un momento successivo. L'argomento della comunicazione delle operazioni peritali riveste estrema importanza poiché, come quello della nomina dei consulenti tecnici di parte e della produzione documentale può intervenire sull'efficacia del lavoro del consulente potendolo invalidare; perciò all'argomento sarà dedicato un adeguato spazio quando si analizzerà l'attività dell'esperto nei profili pratici. In questa parte ci limitiamo a osservare che, nella prima ipotesi, non incombe sul consulente alcun ulteriore obbligo di comunicazione spettando ai difensori l'onere di comunicare ai propri assistiti e consulenti di parte, qualora nominati, ciò che è necessario; mentre nella seconda tutte le responsabilità derivanti dalla corretta comunicazione riguardano il consulente. In ultimo si può sottolineare, inoltre, che nella prima ipotesi il consulente, avendo provveduto ad adempiere alla comunicazione in modo rituale, non deve rinnovare l'avviso d'inizio delle operazioni.

L'udienza di conferimento d'incarico

Le diverse assunzioni che vengono svolte in udienza e che esamineremo appresso sono:

- – registrazione delle presenze;
- – dichiarazione di accettazione d'incarico del consulente prescelto;
- – giuramento del consulente con dichiarazione delle proprie generalità e domicilio;
- – lettura del quesito e sua eventuale integrazione;
- – dichiarazione d'inizio delle operazioni peritali o rinvio;
- – autorizzazione all'accesso ai pubblici uffici (eventuale);
- – autorizzazione all'uso del mezzo proprio e/o di viaggio;
- – autorizzazione all'accesso ai luoghi (eventuale);
- – autorizzazione ad avvalersi di esperti ausiliari (eventuale);
- – nomina dei consulenti tecnici di parte o rinvio;
- – termine di invio della relazione alle parti;
- – termine alle parti per proporre le loro osservazioni alla relazione del CTU;
- – termine di deposito della relazione;
- – termine di rinvio del procedimento;
- – disposizione del fondo spese.

Con l'apertura del verbale di udienza si riporta, oltre alla data, l'indicazione dell'ufficio giudiziario, del giudice delle presenze dei procuratori delle parti e del consulente prescelto. Talvolta, in calce al verbale, quando vi è la presenza di praticanti degli studi legali, si riportano le generalità di questi al fine di dare atto della loro partecipazione ai fini della pratica legale.

Il giudice, poi, chiede al consulente prescelto se intende assumere l'incarico ovvero se, eventualmente, vi siano motivi idonei per dover dichiarare l'astensione. In verità, se così fosse, il consulente avrebbe dovuto presentare apposita istanza al giudice che lo aveva nominato almeno tre giorni prima.

Dopodiché, il consulente presta il giuramento di rito recitando la formula anzi vista e declina le proprie generalità che saranno trascritte a verbale.

Le generalità si configurano in nome, cognome, data di nascita e residenza. Talvolta possono essere anche aggiunti la qualifica (per esempio, geometra libero professionista) e il termine "indifferente", con ciò a ribadire la totale estraneità con le parti e le questioni in contesa giudiziaria.

Giuramento del CTU

Il giuramento nel diritto processuale civile viene inteso sotto un duplice profilo:

- a) come prova (decisorio, suppletorio, estimatorio, ex artt. 2736-2739 c.c. e artt. 233- 241 c.p.c.);
- b) come formula, al quale sono tenuti i testimoni e i Consulenti Tecnici.

La formula del giuramento è un atto solenne, con il quale si attesta la verità di un'affermazione, o di bene e fedelmente adempiere l'incarico che si assume.

È disciplinata in modo diverso nel processo civile e nel processo penale.

- Nel processo civile all'udienza di comparizione il Giudice istruttore ricorda al CTU l'importanza delle funzioni che è chiamato a compiere e ne riceve il giuramento *di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità* ex art. 193 c.p.c..
- Nel processo penale (D.P.R. 22/09/1988, n. 447) il Giudice, accertate le generalità del Perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli artt. 222 c.p.c. (incapacità e incompatibilità) e 223 c.p.c. (astensione e ricusazione), lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione *“consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali”*. Il Giudice formula quindi i quesiti, sentito il Perito, i Consulenti Tecnici, il Pubblico Ministero e i difensori presenti (art. 266 c.p.c.).
- Non deve invece rinnovarsi il giuramento di rito quando il CTU venga richiamato per atti successivi (ad esempio richiesta di chiarimenti in sede civile e penale). In tal caso il Giudice rammenta solo il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.

Le operazioni peritali

Le operazioni peritali sono le attività con le quali il consulente svolge gli accertamenti e le iniziative fondamentali per la risposta ai quesiti posti dal magistrato.

In funzione della natura e tipologia dell'incarico, le attività si suddividono in:

- attività “interne”, presso lo studio del consulente nelle quali solitamente si operano studi, deduzioni e valutazioni con la presenza delle parti o dei loro rappresentanti (consulenti tecnici);
- attività “esterne”, presso i luoghi di causa, uffici e Pubbliche amministrazioni, dirette ad acquisire tutti gli elementi di conoscenza e d'indagine indispensabili per il compimento dell'incarico.

L'inizio delle operazioni peritali

L'inizio delle operazioni peritali comprende solitamente i seguenti contenuti:

- verifica generalità dei presenti e regolare nomina dei consulenti tecnici di parte;
- lettura del quesito;
- esame atti e documenti e richieste del CTU;
- assunzione delle decisioni in merito alle modalità di prosecuzione delle attività peritali;
- eventuali richieste e osservazioni delle parti;
- conclusioni.

L'accesso ai luoghi

Il consulente, nello svolgimento dell'incarico, deve poter accedere ai luoghi presso cui si debbono svolgere le ispezioni, gli accertamenti e le indagini di natura tecnica.

Il consulente deve garantire alle parti, ovvero ai loro difensori e consulenti tecnici, la possibilità di assistere alle diverse attività al fine di poterne apprendere le informazioni utili, esercitare le funzioni di controllo e presentare le eventuali istanze e osservazioni.

L'accesso ai luoghi (continua)

- Il “divieto di accesso”.

Il rifiuto di far esercitare all'ausiliario del giudice le attività, mediante l'impedimento dell'accesso ai luoghi, si configura come un comportamento di mancata volontà a consentire gli accertamenti dal giudice ordinati, rafforzando nello stesso, la convinzione tratta da eventuali ulteriori altri elementi acquisiti nel processo.

Nella maggior parte dei casi, quindi, il giudice assumerà, in carenza di dati forniti dal consulente, quanto sostenuto dalla controparte, delineando perciò la situazione processuale peggiore per colui che si rende responsabile di tale condotta.

- Ordine di ispezione ex art. 118 c.p.c.

L'esame della documentazione

Il consulente deve fondare il proprio convincimento esclusivamente su documenti ritualmente prodotti nel processo che, evidentemente, sono quelli conosciuti dallo stesso giudice in quanto depositati prima della nomina dell'ausiliare.

Le parti (ossia i legali e i consulenti tecnici, qualora nominati) a mezzo dell'art. 194 cod. proc. civ. e dell'art. 90 disp. att. cod. proc. civ., possono proporre istanze e osservazioni.

Istanze e osservazioni delle parti

Istanze

Sono richieste che le parti rivolgono all'esperto affinché egli prenda in considerazione aspetti e circostanze inerenti i lavori peritali, oppure inviti a dare corso a particolari accertamenti, specifiche indagini o, ancora, assumere una data decisione in merito a un determinato fatto.

Osservazioni

Nella detta categoria rientrano tutte valutazioni di carattere metodologico, scientifico e tecnico proprie della fase d'intervento dell'esperto.

Il tentativo di conciliazione

Il codice di procedura civile riconosce all'esperto del giudice la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione della controversia nell'ambito delle attività dell'art. 696-bis e art. 198 cod. proc. civ.

Per quanto attiene alla prima norma essa riguarda la controversia concernente «... ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (...)»

La seconda norma concerne «... l'esame di documenti contabili e registri...».

Il consulente – laddove sussistano le condizioni elementari – dovrebbe sempre poter offrire alle parti una prospettazione diversa della situazione conflittuale e quindi suggerire una possibile regolazione della lite mediante una strada conciliativa, poiché la maggior parte dei conflitti in causa giudiziaria offrono la possibilità di essere risolti con una conciliazione.

Il processo verbale delle operazioni

Il consulente, al compimento delle proprie attività di sopralluogo o di operazioni peritali, redige il c.d. processo verbale delle operazioni o di sopralluogo.

A norma dell'art. 195 cod. proc. civ., l'esperto non è obbligato a redigere tale atto nel caso in cui le operazioni si svolgano nell'assenza del giudice.

Il processo verbale dovrebbe contenere:

- ora, data e luogo dello svolgimento delle operazioni;
- soggetti presenti;
- eventuale autorizzazione ricevuta per l'accesso ai luoghi;
- attività compiute;
- risultanze delle stesse;
- documenti acquisiti e/o consegnati dalle parti;
- osservazioni e istanze delle parti;
- fissazione del proseguimento delle operazioni.

Il Consulente tecnico di parte

Il consulente tecnico di parte svolge, nell'ambito della consulenza tecnica di ufficio affidata all'esperto del giudice, un compito che lo assimila a quello del legale, avendo la funzione di assistere la parte che lo ha nominato con le proprie competenze e cognizioni tecniche. Mentre l'avvocato può definirsi un difensore giurista, il CTP può identificarsi come un difensore tecnico.

Attività del Ctp

Dal punto di vista rituale, al consulente tecnico di parte sono riservate le attività di:

- partecipazioni alle udienze quando vi partecipi il CTU;
- partecipazioni alla camera di consiglio qualora vi partecipi il CTU;
- assistenza alle operazioni peritali condotte dal CTU;
- possibilità di presentare osservazioni e istanze nel corso delle attività peritali.

La relazione

Le modalità di stesura dell'elaborato peritale e della C.T.U. o C.T.P. non sono “codificate” e l'elaborato non deve quindi assolvere ad uno schema preordinato.

Normalmente l'elaborato peritale viene redatto in due parti:

- La stesura della relazione
- Gli allegati alla relazione

La stesura della relazione

Solitamente i contenuti della relazione sono i seguenti:

- La copertina della relazione
- L'indice degli argomenti
- Il testo del verbale di conferimento dell'incarico. I quesiti posti dal Giudice.
- Le modalità di svolgimento dell'incarico. I limiti eventuali.
- I documenti analizzati.
- La cronistoria dei fatti.
- La cronistoria degli atti del processo.
- La cronistoria delle riunioni peritali.
- L'analisi dei documenti, delle problematiche emerse in sede di operazioni peritali.
- La risposta ai singoli quesiti.
- Le conclusioni del CTU.
- Le osservazioni dei CTP (eventuali).
- Le controdeduzioni del CTU (ovvero la “valutazione sintetica delle osservazioni delle parti”)
- Le parti, i loro consulenti.
- L'elenco degli allegati.